

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 12/2009.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 3 marzo 2009;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 2003, n. 136 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 2003, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe – RID;

visti i conti consuntivi resi dall'Ente suddetto, per gli esercizi finanziari relativi al periodo dal 1° gennaio 2004 al 3 ottobre 2006, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Primo Referendario Fabio Gaetano Galeffi, e sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Registro italiano dighe – RID per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 3 ottobre 2006;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione

— della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2004 al 3 ottobre 2006 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — del Registro italiano dighe — RID, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Fabio Gaetano Galeffi

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria l'11 marzo 2009.

IL DIRIGENTE

(dott. Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEL REGISTRO ITALIANO DIGHE (RID)
— ESERCIZI 2004, 2005, 2006 (1° GENNAIO-3 OTTOBRE)

S O M M A R I O

	<i>Pag.</i>	
Premessa	13	
1. — Istituzione e soppressione dell'Ente	» 13	
2. — Funzioni istituzionali dell'Ente	» 15	
3. — Statuto e regolamento di contabilità	» 19	
4. — Ordinamento dell'Ente	» 20	
4.1. — Presidente	» 20	
4.2. — Consiglio di amministrazione	» 20	
4.3. — Comitato tecnico-scientifico	» 22	
4.4. — Collegio dei revisori dei conti	» 22	
4.5. — Consulta degli iscritti	» 23	
4.6. — Costo degli organi	» 23	
5. — Struttura dell'ente	» 24	
5.1. — Organizzazione transitoria	» 24	
5.2. — Direttore generale	» 24	
5.3. — Uffici della sede centrale	» 24	
5.4. — Uffici periferici	» 25	
6. — Risorse umane e tecnologiche	» 26	
6.1. — Dotazione organica	» 26	
6.2. — La gestione del personale	» 26	
6.3. — Costo del personale	» 27	
6.4. — Incarichi esterni e consulenze	» 28	
6.5. — Informatizzazione	» 28	
7. — Attività dell'Ente	» 30	
7.1. — Esercizio 2004	» 30	
7.2. — Esercizio 2005	» 31	
7.3. — Esercizio 1° gennaio 2006-3 ottobre 2006	» 32	
8. — Gestione contabile	» 34	
8.1. — Esercizio 2004	» 35	
8.2. — Esercizio 2005	» 43	
8.3. — Esercizio 1° gennaio 2006-3 ottobre 2006	» 51	
9. — Considerazioni conclusive	» 58	
Appendice: Nomine e atti rilevanti	» 60	

PAGINA BIANCA

Premessa

La Corte riferisce al Parlamento, a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, riguardo al risultato del controllo eseguito sulla gestione del Registro Italiano Dighe – RID, Ente di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture, relativamente agli esercizi 2004, 2005 e 2006 (1° gennaio – 3 ottobre).

1. Istituzione e soppressione dell'Ente

Il Registro italiano dighe – di seguito anche RID – è stato istituito ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. In base a quanto previsto al primo comma di tale articolo, il Servizio nazionale dighe appartenente ai Servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri¹ veniva soppresso e trasformato in Registro italiano dighe – RID.

La fonte di delega, contenuta nell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997 n. 59 introduce la disposizione, contenuta nel successivo comma 2, secondo la quale le regioni e le province autonome, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati, possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì la consulenza e l'assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe.

Nell'art. 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 era stato previsto, in prima formulazione, che l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi - all'interno dei quali avrebbe dovuto prevedersi adeguata rappresentanza regionale – avrebbero dovuto essere definiti con decreto legislativo da adottarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato regioni.

Successivamente, con l'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 443, il riferimento all'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 è stato abrogato.

E' stato quindi emanato, ai sensi degli art. 3 e 7 della stessa legge n. 59 del 1997, il d.P.R. 24 marzo 2003 n. 136, pubblicato in G.U. n. 137 del 16 giugno 2003, con il quale è stato approvato, a distanza di cinque anni dalla previsione dell'istituzione del RID, il "regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112".

Secondo quanto previsto dall'art. 1 del predetto regolamento, il Registro italiano dighe è Ente pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa,

¹ Il quale a sua volta promanava dal Servizio Dighe del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile con sede in Roma. Esso è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259 ed alla vigilanza del Ministro delle Infrastrutture², ricomprendendo l'art. 9 del citato d.P.R. 24 marzo 2003 n. 136, sotto la rubrica "vigilanza governativa", sia le funzioni di indirizzo e di controllo, sia la vigilanza stessa.

L'Ente - il cui primo bilancio riguarda il 2004 - è cessato con effetto dal 3 ottobre 2006 per soppressione disposta dall'art. 27 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 (data di pubblicazione³ del decreto stesso), poi divenuto art. 2, comma 170, nella legge di conversione 24 novembre 2006 n. 286.

Le relative funzioni sono state trasferite al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

² Come noto, il Ministero delle Infrastrutture è stato accorpato al Ministero dei Trasporti, per effetto dell'art. 1, comma 376, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), dopo che ne era stato diviso in base al decreto legge n. 181/2006 convertito nella legge 233/2006.

³ L'art. 2, comma 170 e 171, del decreto-legge 262/2006, come convertito in legge 286/2006, dispone: "Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppresso."

2. Funzioni istituzionali dell'Ente

Stando alla previsione contenuta nell'art. 10 del regolamento approvato con d.P.R. 136/2003, le modalità di espletamento dei compiti del Registro italiano dighe avrebbero dovuto essere definite con il regolamento di disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe⁴, riguardando, fra l'altro, gli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema – costituito dall'invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere complementari ed accessorie – nonché la vigilanza sulle condotte forzate con dighe a monte.

Non essendo stato emanato il suddetto regolamento, i compiti assegnati al RID dalla legislazione vigente trovavano la loro disciplina, per gli aspetti procedurali ed autorizzativi, nel d.P.R. 10 novembre 1959 n. 1363 concernente "Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta", nonché, per quanto riguarda la normativa tecnica di settore, dal D.M. LL.PP. 24 marzo 1982.

Il RID provvedeva, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe (considerando tali gli impianti che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume superiore al 1.000.000 di metri cubi), ed alla vigilanza sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle operazioni di controllo e di gestione spettanti ai concessionari.

All'Ente era affidato altresì il compito di predisporre la normativa tecnica in materia di dighe, nonché di provvedere all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari sono tenuti ad espletare sulle medesime opere (art. 6, comma 4 bis, della legge 1 agosto 2002, n. 166, come integrato dall'art. 5 bis, comma 1, della legge 24 novembre 2003 n. 326; art. 10, comma 2, del d.P.R. 24 marzo 2003 n. 136); al monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica, anche nell'interesse del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 3, comma 3, del decreto legge 29 marzo 2004 n. 79 convertito in legge 28 maggio 2004 n. 139); all'esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe, presentate dai concessionari in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti (art. 4 del citato decreto legge 79/2004);

⁴ Previsto dall'art. 2 del decreto legge 8 agosto 1994 n. 507 convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994 n. 504 e non emanato.

all'affiancamento tecnico-scientifico delle Autorità di Protezione Civile per il governo delle piene nei corsi d'acqua (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004); all'assistenza tecnica, alla consulenza e perizia tecnica per le opere non soggette alla successiva approvazione da parte del RID, su richiesta di amministrazioni, enti pubblici o privati (art. 10, comma 4, lettera "b" del d.P.R. 136/2003); all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento su argomenti interessanti il campo delle dighe (art. 10, comma 4, lettera "a" del d.P.R. 136/2003); alla promozione di studi e di conferenze ed alla stipula di accordi con organismi, anche esteri, nelle materie di proprio interesse (art. 10, comma 4, lettera "d" del d.P.R. 136/2003); all'individuazione dei codici di calcolo automatico, di verifica dell'attendibilità per la definizione e per lo sviluppo dei progetti e all'indicazione delle modalità di rappresentazione dei relativi risultati (art. 10, comma 5, lettera "b" del d.P.R. 136/2003); alla definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe (art. 10, comma 5, lettera "d" del d.P.R. 136/2003); all'individuazione delle modalità di trattamento e archiviazione informatica dei dati sperimentali e della loro trasmissione alla banca dati del RID (art. 10, comma 5, lettera "e" del d.P.R. 136/2003).

Al RID, inoltre, era stata attribuita la consulenza specialistica per l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe, nonché la fornitura di dati e assistenza in materia di protezione civile, ove fossero coinvolte dighe. Al Registro italiano dighe era stata data, infine, la facoltà di organizzare corsi di formazione e di aggiornamento su argomenti interessanti il campo delle dighe; svolgere assistenza tecnica, consulenza e perizia tecnica; anche in forma associata, compiti di certificazione, di qualità e di accreditamento per quanto attiene alla progettazione, alla costruzione e all'esercizio di dighe ed altri settori tecnologicamente affini, relativamente ad opere non soggette alla successiva approvazione del RID stesso.

I compiti assegnati all'Ente dal regolamento di organizzazione approvato con d.P.R. 136/2003 risultavano quindi più ampi rispetto a quelli indicati nel decreto n. 112 del 1998 e precedentemente assegnati al Servizio Nazionale Dighe⁵.

⁵ Si riportano qui di seguito i riferimenti normativi essenziali in materia di dighe.

Normativa di rango primario:

- Legge 18 maggio 1989, n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
- Legge 21 ottobre 1994, n. 584 recante "Misure urgenti in materia di dighe"
- Legge 1 agosto 2002, n. 166 recante "Disposizioni in materia di Infrastrutture e Trasporti - art.6 Disposizioni relative al Registro Italiano Dighe";
- Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe" convertito con modificazioni in Legge 28 maggio 2004, n. 139;
- Legge 27 luglio 2004, n. 186 conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante "disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse" - Art. 5 - "Normative tecniche in materia di costruzioni".